

L'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ha stabilito per qualsiasi opera pubblica la necessità della redazione, in progressione temporale, di tre distinte fasi progettuali, denominate progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo, individuandosi (con l'art. 14 della stessa legge) proprio nel progetto definitivo l'atto capace di contenere quella specifica dichiarazione di pubblica utilità, unica idonea a dare inizio alla procedura espropriativa. I tre stadi progettuali sopra indicati non possono essere confusi tra loro, essendo specificate per ciascuno di essi le caratteristiche ed i gradi di approfondimento dell'indagine progettuale. Infatti, il progetto preliminare è un'indagine operativa che necessita ancora di specifiche puntualizzazioni in ordine alle caratteristiche dell'opera, il progetto definitivo determina la precisa configurazione dell'opera, mentre quello esecutivo è il progetto con le "specifiche", vale a dire con tutti i dettagli operativi, tanto che nella pratica è spesso denominato progetto "cantierabile", e cioè consegnabile agli addetti al cantiere per la pedissequa esecuzione. Si intende, quindi, la "ratio" che è sottostante al fatto che la dichiarazione di pubblica utilità consegua all'approvazione del progetto definitivo, il quale è quello che possiede i caratteri complessivi e non più modificabili dell'opera, mentre quello preliminare è ancora un progetto abbisognevole di modificazioni e quello esecutivo è un complesso di specificazioni meramente operative e così dettagliatamente (e voluminosamente) determinato da non poter dare neppure una precisa idea complessiva della natura dell'intervento, se non a soggetti operanti professionalmente nel settore ingegneristico.